

DELIBERA N. 129/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Publumed s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TRM”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72 e n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 31 gennaio 2007 n. 25/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 9 febbraio

2007, con il quale è stata contestata alla società TRM Tele Radio del Mediterraneo S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso, in data 14 novembre 2006, dalle 8.14 alle 12.24 circa, programmi di cartomanzia, astrologia e pronostici lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, senza l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico, in particolare per aver pubblicizzato i servizi di pronostici del lotto non in quanto realizzati in via esclusiva su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, dando evidenza di tale modalità nei messaggi, ma rimettendo la prospettazione del conseguimento di risultati positivi o di aumenti nelle vincite alle predizioni dei conduttori o alla lettura degli astri (ore 11.14) piuttosto che al criterio probabilistico;

VISTO l'atto in data 16 marzo 2007 n. 34/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 4 aprile 2007, con il quale, nell'ambito del medesimo procedimento n. 1522/LF, è stata contestata alla società Publilimed S.p.A., già TRM Tele Radio del Mediterraneo S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 3, e 5 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso in data 18 gennaio 2007, dalle ore 7.30 circa e alle 11.30 circa, televendite di servizi relativi al gioco del lotto e totip, nonché propaganda di servizi di pronostici alle ore 7.55 circa (Tiziana lotto) e alle 11.20 circa (Martina) senza l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 133/07/CSP del 18 luglio 2007, notificata in data 27 agosto 2007, con la quale la predetta società Publilimed S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo dalla data di notifica dello stesso;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 197/07/CSP del 21 dicembre 2007, notificata in data 15 marzo 2008, con la quale alla predetta società Publilimed S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari a 3.000 euro a causa della rilevazione del

mancato adeguamento alla normativa vigente a seguito della diffida di cui sopra;

RILEVATO che dalla successiva attività di monitoraggio svolta dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni sull'emittente TRM è risultato che la società Pubblimed S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", continua a non adeguare il proprio comportamento alle disposizioni di legge in quanto trasmette programmi di pronostici del lotto in fascia oraria 7- 23 mediante sfruttamento della credulità popolare, risultando assente l'informativa circa la natura statistica e probabilistica dell'elaborazione dei pronostici forniti (nota in data 31 marzo 2008, pervenuta in data 7 aprile 2008, prot. 20439), in particolare l'art. 5ter, commi 1 e 3, della citata delibera 538/01/CSP;

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota in data 31 marzo 2008, prot. n. ITS/17/08/6335/MSC, e pervenuta in data 7 aprile 2008, prot. n. 20439;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione delle trasmissioni andate in onda sull'emittente TRM in data 1 marzo 2008:

a) alle ore 8:04 circa la trasmissione TizianaLotto, durante la quale la voce della conduttrice, Tiziana, invita i telespettatori a chiamare la numerazione 899.13.13.06 899.00.42.42 per acquistare i servizi di pronostici per l'estrazione della serata; scritte fisse in carattere di nota informano sul costo minutario e sul divieto per i minori di anni 18; assente l'informativa sulla possibilità di disabilitare le chiamate alle numerazioni a tariffazione maggiorata;

b) alle ore 10:45 circa, durante la trasmissione e di Madama Stella, la stessa elabora in diretta le previsioni chiedendo informazioni personali ai chiamanti, e formulando presagi e consigli da veggente (quali effettuazione di esami medici per la genitrice); le numerazioni utilizzate sono 166.10.07.80 e 899.19.20.70; la scritta in carattere di nota informa sul costo minutario, sulla durata massima della chiamata e sul divieto per i minori di anni 18; un super scorrevole al centro dello schermo informa sulla possibilità di disabilitare le chiamate alle numerazioni a tariffazione maggiorata;

c) alle ore 11:34 circa, durante la rubrica di lottologia condotta da Diego su base di inferenza statistica, sotto il cui nome è sovrimpressa la dicitura "*statistiche lotto*", il conduttore, nel vantare i successi delle proprie previsioni, invita a chiamare per acquistare i pronostici elaborati ("*...io i numeri li studio, li elaboro e li porto nella condizione migliore, ebbene oggi io ne ho tre..., ma la mia sensitiva e il mio gruppo di lavoro mi dice anche di altri due ...vi dico che il valore aggiunto di Anna *** una sensitiva, una donna di Napoli che è conosciuta...*"); nella parte alta dello schermo 89.20.32.50, sotto il numero a tariffazione maggiorata 899.299.248 il super scorrevole in carattere di nota informa sul costo minutario, sulla durata massima della chiamata e sul divieto per i minori di anni 18; in basso a destra il logo di Punto Sat 2 Sky 864; è assente l'informativa sulla possibilità di disabilitare le chiamate alle numerazioni a tariffazione maggiorata;

RITENUTO che i programmi trasmessi per le modalità di offerta dei servizi di pronostici del lotto in tempo reale finalizzati all'acquisto tramite telefonata degli stessi, integrino la fattispecie di televendita quale *“offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso propaganda e televendite di servizi a sovrapprezzo inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite, anche mediante sfruttamento della credulità popolare;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici del lotto, cartomanzia e assimilabili tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che le televendite di servizi di pronostici del lotto, e la propaganda degli stessi non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti, risultando ammissibile solo la previsione su base razionale di inferenza statistica;

RITENUTO che i programmi trasmessi, in particolare quelli sopra descritti sub b) e c), anche a causa dell'utilizzo di argomentazioni relative alle capacità di veggenza o sensitiva della persona che elabora le previsioni integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare dalla violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 3, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP, limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 5ter, commi 1 e 3, della citata delibera 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,50 (cinquecentosedici/50) a € 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura di circa quattro volte il minimo edittale, pari a euro 2.000,00 (duemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione:
la gravità del comportamento posto in essere dalla società Pubblimed S.p.A. deve ritenersi mediamente elevata in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini con particolare riferimento alla trasmissione delle televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici del lotto non supportati da elaborazioni razionali di inferenza statistica;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:
la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso, e anzi continua a violare le citate norme nonostante la diffida emanata dall'Autorità cui, pertanto, risulta inottemperante;
- con riferimento alla personalità dell'agente:
la società in questione è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:
le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Publilmed S.p.A., con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4466, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /07/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 21 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola